



2024/2421

16.9.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2421 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2024

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della formaldeide ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) La formaldeide è stata approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 della Commissione ⁽²⁾, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento («approvazione»). L'approvazione scade il 31 gennaio 2025.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 7, l'11 e il 27 luglio 2023 sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione della formaldeide ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 («domande»).
- (3) Il 10 novembre 2023 l'autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione di aver deciso, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, che era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa delle domande entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione della formaldeide ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2027.
- (7) Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, la formaldeide rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 fatte salve le condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763,

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 della Commissione, del 25 novembre 2020, che approva la formaldeide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1763/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione della formaldeide ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 è posticipata al 31 luglio 2027.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
